

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 3 e 3 bis, relativi, tra l'altro, all'organizzazione delle unità sanitarie locali e alle modalità di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie;
- richiamati, in particolare, i seguenti commi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 502/1992:
 - comma 4, che prevede che *“I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria”*;
 - comma 5, che prevede che *“All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse (ndr le Regioni), definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi”*;
 - comma 6, che stabilisce che *“Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e ..(omissis)... procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine”*;
 - comma 7, che prevede che *“Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione”*;
 - comma 7 bis, che prevede che *“L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso”*;
 - comma 8, che stabilisce che *“Il rapporto di lavoro del direttore generale ... (omissis)... è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile”*;
- visto il d.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, il quale disciplina la determinazione del trattamento economico omnicomprensivo da attribuire al Direttore Generale delle Unità sanitarie locali;
- visto il d.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, recante modificazioni ed integrazioni al d.P.C.M. 502/1995, concernente il trattamento economico del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende sanitarie;
- vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione) e, in particolare:
 - l'art. 13 (Nomina del direttore generale), che prevede che *“il direttore generale dell'azienda USL è nominato (omissis) mediante decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale”*;
 - l'art. 14 (Rapporto di lavoro del direttore generale), che prevede che *“il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato ai sensi delle vigenti disposizioni statali e*

che i contenuti del contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti e dei risultati richiesti ai fini delle valutazioni per la conferma o risoluzione del contratto, (omissis) sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle vigenti disposizioni statali”;

- richiamata la propria deliberazione n. 654 in data 8 maggio 2015 relativa all’attribuzione temporanea delle funzioni di direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, al dott. Massimo Veglio, direttore sanitario della stessa Azienda, ai sensi dell’art. 16 della l.r. 5/2000, fino alla data di nomina del nuovo direttore generale;
- richiamata la propria deliberazione n. 750 in data 22 maggio 2015 recante “Approvazione, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 5/2000 e dell’art. 3bis del D.Lgs. 502/1992, dell’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, dei criteri generali per l’idoneità e del contratto del direttore generale”;
- richiamata la propria deliberazione n. 1218 in data 21 agosto 2015 con la quale è stato approvato l’elenco regionale aggiornato degli idonei alla nomina a direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta ed è stato designato, per la copertura della carica di direttore generale, il dott. Massimo Veglio, che risulta essere già in possesso del certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria previsto dall’art. 3 bis, comma 4 del decreto legislativo 502/1992;
- dato atto che la deliberazione sopracitata n. 1218/2015 ha rinviato la nomina del direttore generale, mediante decreto del Presidente della Regione, a seguito dell’approvazione di una successiva deliberazione della Giunta regionale di approvazione del contratto di lavoro del direttore generale e degli obiettivi di mandato, incaricando nel contempo gli uffici regionali competenti di acquisire la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del dott. Massimo Veglio, unitamente alla dichiarazione prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 circa l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in tema di anti-corruzione e all’effettuazione dei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese;
- precisato che:
 - in data 4 settembre 2015, con nota acquisita al protocollo regionale con il n. 29744/ass, il dott. Massimo Veglio ha accettato l’incarico di direttore generale dell’Azienda USL;
 - da parte dei competenti uffici sono stati effettuati, con esito positivo, i controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi del DPR 445/2000 e della l.r. 19/2007, circa il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico di riferimento;
 - in data 4 settembre è stata acquisita al protocollo con il n. 29744/ass la dichiarazione circa l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con obbligo, per il nominando direttore generale, di presentare, con cadenza annuale, la dichiarazione del mantenimento delle condizioni dichiarate ovvero specifica dichiarazione in caso di variazioni;
- considerato che, rilevata l’assenza di cause ostative, gli uffici ritengono che sussistano tutte le condizioni previste dall’art. 13 della l.r. 5/2000 e della DGR 1218/2015 per

procedere alla nomina, tramite decreto del Presidente della Regione, del dott. Massimo Veglio, quale direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

- precisato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3bis, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 1 del DPCM 502/1992, il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile;
- ritenuto che il contratto in questione debba avere la durata di anni tre, rinnovabile, e che lo stesso debba essere redatto secondo lo schema già approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 750 del 22 maggio 2015;
- richiamata la propria deliberazione n. 2822 in data 29 settembre 2006 relativa alla determinazione del trattamento economico annuo del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- richiamato il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e che sino alla data del 31 dicembre 2015 (termine così prorogato dal d.l. 192/2014) gli emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi dello stesso comma;
- dato atto che, secondo quanto previsto dal richiamato art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, l'importo del corrispettivo di cui sopra potrà essere integrato di una ulteriore quota, se dovuta, nella misura massima del 20 per cento dello stesso, in relazione al raggiungimento dei risultati di gestione attesi e degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati annualmente al direttore generale dalla Regione quale declinazione operativa degli obiettivi strategici di mandato, fatto salvo il rispetto dei vincoli di bilancio e degli indirizzi di gestione definiti nei relativi atti di programmazione regionale;
- richiamato i commi 5 e 6 dell'art. 3 bis del D.Lgs. 502/1992, che prevedono, rispettivamente, che all'atto della nomina di ciascun direttore generale le Regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi, e che trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine;
- dato atto, quindi, che, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6, del D.Lgs. 502/1992, rileva, ai fini della conferma dell'incarico a metà mandato, anche la valutazione sui risultati della gestione e che i risultati della gestione saranno valutati anche in relazione al rispetto dei vincoli di bilancio e degli indirizzi di gestione contenuti negli atti di programmazione regionale;
- ritenuto:
 - a) di assegnare al direttore generale, nominato in conformità alla presente deliberazione, gli obiettivi di mandato individuati nell'Allegato B "Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di mandato al direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta

(art. 3 bis, commi 5 e ss, D.Lgs. 502/1992)”. Tali obiettivi saranno declinati, per il loro perseguimento, in obiettivi gestionali annuali di cui al punto b), rappresentandone la declinazione operativa su base annuale. Al fine di attivare un processo di confronto e di collaborazione finalizzato a perseguire un’efficienza programmatica ed organizzativa nel rispetto dell’autonomia gestionale dell’Azienda, il direttore generale dovrà trasmettere agli uffici competenti, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto, un documento nel quale sono descritte le azioni strategiche che si intendono porre in essere per il raggiungimento di tali obiettivi, con il relativo cronoprogramma; sulla base di tale documento, a seguito di un processo di condivisione, la Regione definirà gli obiettivi gestionali-operativi, di cui al punto b), da assegnare ogni anno al Direttore generale per l’attuazione progressiva degli obiettivi di mandato; tale documentazione potrà essere, ad iniziativa del direttore generale, aggiornata periodicamente con comunicazione scritta e motivata alle competenti strutture regionali; alla scadenza dei diciotto mesi dalla nomina, il direttore generale invierà agli uffici competenti una relazione esaustiva e di dettaglio comprovante il raggiungimento degli obiettivi di mandato, attraverso la realizzazione delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati annualmente di cui al punto b).

b) di stabilire che gli obiettivi operativi e gestionali annuali e i relativi indicatori di raggiungimento per la valutazione dell’attività svolta e dei risultati di gestione ottenuti dal direttore generale, nonché per l’attribuzione della quota integrativa del trattamento economico precedentemente richiamata, saranno individuati con le deliberazioni di programmazione della Giunta regionale, previste ai sensi dell’art. 7 della l.r. 5/2000 ed in particolare:

- per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2015, sarà fatto riferimento agli obiettivi fissati con la DGR 240/2015 (*Approvazione di indicazioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta ai fini della definizione dell’accordo di programma e della successiva adozione del bilancio di previsione per l’anno 2015 e per il triennio 2015/2017*), così come aggiornati e ridefiniti con la DGR 1252 in data 4 settembre 2015 (Rideterminazione del finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente da trasferire all’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’anno 2015, ai sensi della L.R. 16/2015 e modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 240 in data 20 febbraio 2015. Impegno di spesa), stabilendo che la quota integrativa del trattamento economico sarà riconosciuta al direttore generale, se e in quanto dovuta, calcolandola in dodicesimi con riferimento al periodo di incarico e alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi 2015;
- a partire dall’anno 2016, gli obiettivi operativi e gestionali annuali saranno collegati agli obiettivi strategici di mandato, rappresentandone la declinazione operativa su base annuale, e questi, unitamente agli indicatori di raggiungimento, saranno individuati con le deliberazioni di programmazione annuale della Giunta regionale, definite dall’art. 7 della l.r. 5/2000.

- precisato che ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di mandato, di cui al punto a), da effettuarsi trascorsi 18 mesi dalla nomina, si faccia riferimento alla valutazione conseguita, nel periodo da considerarsi, relativamente al raggiungimento degli obiettivi gestionali e operativi annuali, di cui al punto b), individuati dalla Regione in attuazione degli obiettivi di mandato, ferma restando la necessità di avere conseguito, ai fini della riconferma, una valutazione complessiva pari ad almeno il 60%;
- precisato che costituiscono causa di risoluzione del contratto di lavoro e di decadenza del Direttore generale quelle previste dai commi 7 e 7 bis dell’art. 3 bis del D.Lgs 502/1992, e precisamente:

- il ricorrere di gravi motivi, una situazione di grave disavanzo o la violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione (art. 3, comma 7);
- l'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, (art. 3, comma 7 bis);
- precisato che l'attribuzione della quota integrativa nella misura massima del 20 per cento del corrispettivo, precedentemente richiamata, non sarà erogata qualora il direttore generale sia dichiarato decaduto per una delle cause citate al punto precedente, con riferimento all'annualità oggetto di valutazione;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29 maggio 2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di stabilire che il rapporto di lavoro del direttore generale dott. Massimo Veglio, designato con DGR n. 1218 del 21 agosto 2015, è regolato dal contratto di diritto privato allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante (allegato A), per la durata di anni tre, rinnovabile, con decorrenza dalla data del 1° ottobre 2015, o dalla data di sottoscrizione del contratto se successiva;
- 2) di dare atto che, in conformità a quanto già stabilito con DGR 1218/2015, la nomina del dott. Massimo Veglio a direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta avverrà con decreto del Presidente della Regione, emanato in conformità alla presente deliberazione, che sarà integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 3) di definire e assegnare al direttore generale gli obiettivi di mandato individuati nell'allegato B alla presente deliberazione, per formarne parte integrante, titolato "Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di mandato al direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta (art. 3 bis, commi 5 e ss. D.Lgs. 502/1992)", dando atto che tali obiettivi saranno declinati, per il loro perseguimento, in obiettivi gestionali annuali, di cui al punto 4), rappresentandone la declinazione operativa su base annuale e di stabilire che il direttore generale dovrà trasmettere agli uffici competenti, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto, un documento nel quale siano descritte le azioni strategiche che si intendono porre in essere per il raggiungimento di tali obiettivi, con il relativo cronoprogramma; sulla base di tale documento, a seguito di un processo di condivisione, la Regione definirà gli obiettivi gestionali-operativi, di cui al punto 4), da assegnare ogni anno al Direttore generale per l'attuazione progressiva degli obiettivi di mandato; tale documentazione potrà essere, ad iniziativa del direttore generale, aggiornata

periodicamente con comunicazione scritta e motivata alle competenti strutture regionali; alla scadenza dei diciotto mesi dalla nomina, il direttore generale invierà agli uffici competenti una relazione esaustiva e di dettaglio comprovante il raggiungimento degli obiettivi di mandato, attraverso la realizzazione delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati annualmente di cui al punto 4);

- 4) di stabilire che gli obiettivi operativi e gestionali annuali e i relativi indicatori di raggiungimento per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati di gestione ottenuti dal direttore generale, nonché per l'attribuzione della quota integrativa di trattamento economico di cui alle premesse, saranno individuati con le deliberazioni della Giunta regionale di programmazione, previste ai sensi dell'art. 7 della l.r. 5/2000 ed in particolare:
 - per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2015, sarà fatto riferimento agli obiettivi fissati con la DGR 240/2015 per l'anno 2015, così come aggiornati e ridefiniti con la DGR 1252 in data 4 settembre 2015, stabilendo che la quota integrativa del trattamento economico sarà riconosciuta al direttore generale, se e in quanto dovuta, calcolandola in dodicesimi con riferimento al periodo dell'incarico e alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi 2015;
 - a partire dall'anno 2016, gli obiettivi operativi e gestionali annuali saranno collegati agli obiettivi strategici di mandato, rappresentandone la declinazione operativa su base annuale, e questi, unitamente agli indicatori di raggiungimento, saranno individuati con le deliberazioni di programmazione della Giunta regionale, definite dall'art. 7 della l.r. 5/2000;
- 5) di stabilire che, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al termine dei 18 mesi dalla nomina sarà effettuata una verifica del raggiungimento degli obiettivi di mandato assegnati, di cui al punto 3), unitamente alla verifica dei risultati della gestione, e si procederà o meno alla conferma del direttore generale entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale termine, fermo restando che, ai fini della riconferma, il Direttore Generale dovrà avere conseguito una valutazione pari ad almeno il 60% relativamente al raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali, di cui al punto 4), assegnati nel periodo di riferimento, fatto salvo il rispetto dei vincoli di bilancio e degli indirizzi di gestione definiti nei relativi provvedimenti di programmazione regionale;
- 6) di stabilire che il trattamento economico annuo del direttore generale è quello indicato nel contratto di cui all'allegato A) (art. 4 e 5) della presente deliberazione e che alla corresponsione dello stesso provvede l'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito del proprio bilancio;
- 7) di stabilire che le cause di risoluzione del contratto del direttore generale sono quelle previste e disciplinate dall'art. 3 bis, commi 7 e 7 bis del decreto legislativo n. 502/1992, richiamate nelle premesse;
- 8) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito web della Regione;
- 9) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza.

**SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA**

PREMESSO CHE

- la Giunta regionale con propria deliberazione n. 1218 in data 21 agosto 2015 ha designato il dott. Massimo Veglio quale Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- la Giunta regionale, con propria deliberazione n. ____ in data _____ ha approvato il contratto di lavoro del Direttore Generale e definito gli obiettivi di mandato correlati alla nomina (di cui all'allegato B);
- il Presidente della Regione con proprio decreto n. _____ in data _____, conforme alla deliberazione della Giunta regionale n. ____ in data _____, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, ha nominato il Dott. Massimo Veglio in qualità Direttore generale;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, agli artt. 3 e 3 bis, detta disciplina in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali e di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie;
- il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 reca, tra l'altro, norme sul contratto del direttore generale delle unità sanitarie locali;
- gli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, dettano norme in materia di nomina e di rapporto di lavoro del Direttore generale dell'Azienda USL;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2822 in data 29 settembre 2006 definisce il trattamento economico annuo del Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- l'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e che sino al 31 dicembre 2015 gli emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi dello stesso comma;

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta (nel prosieguo Regione) in persona del Presidente della Regione sig. Augusto Rollandin, domiciliato per gli effetti del presente contratto nel comune di Aosta, piazza A. Deffeyes, n. 1, demandato alla sottoscrizione del presente contratto in forza della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____,

E

il dott. Massimo Veglio (nel prosieguo Direttore generale), nato a Torino (TO), in data 18 luglio 1959, codice fiscale VGLMSM59L18L219K, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Natura e durata)

La Regione autonoma Valle d'Aosta conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta al dott. Massimo VEGLIO, che accetta, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del 1° ottobre 2015, o dalla data di sottoscrizione del presente contratto, se successiva, salvo quanto previsto dall'art. 6.

L'incarico, rinnovabile, è conferito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 5/2000 nonché della normativa statale e regionale vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. E' preclusa quindi la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo e, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

In particolare, il Direttore generale deve personalmente eseguire con assiduità l'incarico ricevuto, avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario, da lui nominati, valutata l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi.

Articolo 2 (Oggetto)

Il Direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla l.r. 5/2000 nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento, nonché da leggi e da atti di programmazione regionale, accollandosi ogni responsabilità connessa.

Il Direttore generale risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si obbliga a rispettare, in coerenza con le disposizioni vigenti, l'equilibrio economico e finanziario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Il suddetto obbligo è considerato obiettivo essenziale ed irrinunciabile ed il suo rispetto è verificato periodicamente e in sede di conto consuntivo dalla Regione.

Trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Giunta regionale verifica i risultati conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della normativa vigente in materia, secondo i criteri, i principi e le procedure previsti dalla normativa vigente, e procede o meno alla conferma del Direttore generale con deliberazione della Giunta regionale. L'esito negativo di tale verifica comporta la decadenza dalla nomina e la conseguente risoluzione del presente contratto.

Articolo 3 (Obbligo di riservatezza e di informazione)

Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alle leggi 241/1990, alla l.r. 19/2007, nonché ai decreti legislativi 196/2003 e 33/2013, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò

possa derivare danno per l'Azienda USL e per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Il Direttore generale assume tutti gli obblighi d'informazione posti a carico dell'Azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s'impegna a fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste.

Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi compresi nel sistema informativo sanitario nazionale e regionale costituisce grave motivo valutabile ai fini della risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 7, del D. Lgs. 502/1992 e dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 5/2000.

Articolo 4 (Corrispettivo)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore generale è attribuito, a carico del bilancio aziendale e per l'intera durata dell'incarico, il trattamento economico annuo onnicomprensivo di euro 136.732,00 (centotrentaseimilasettecentotrentadue/00), da ridurre sino al 31 dicembre 2015, fatte salve ulteriori proroghe, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale compenso è definito in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2822 del 29 settembre 2006, è comprensivo di tutte le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda USL ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

Con la sottoscrizione del contratto il Direttore generale accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.

Al Direttore generale spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti dello Stato di livello C.

Il trattamento economico del Direttore generale è integrato fino ad un importo massimo di euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) in relazione a corsi di formazione manageriale ed iniziative di studio ed aggiornamento promossi dalla Regione ai quali il Direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.

Articolo 5 (Quota incentivante)

Il trattamento economico annuo può essere integrato ogni anno di un'ulteriore quota, in ogni caso non superiore al 20% del trattamento stesso, e corrisposto, con deliberazione della Giunta regionale, in correlazione al raggiungimento dei risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 5/2000. La corresponsione dell'integrazione al trattamento economico è subordinata alla verifica da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi stessi. L'onere finanziario relativo è a carico del bilancio aziendale.

Articolo 6 (Estinzione del rapporto)

Le parti convengono che il contratto è risolto nei casi previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 25

gennaio 2000, n. 5, nonché alla sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 o a seguito dell'accertata non corrispondenza al vero dei fatti esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 19/2007. Il contratto è altresì risolto nei casi previsti dal presente contratto, da leggi o regolamenti statali o regionali.

In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo, nonché per qualsiasi altra giusta causa che comporti la decadenza della carica di Direttore generale, nulla è dovuto da parte dell'Azienda a titolo di indennità di recesso.

In caso di recesso anticipato da parte del Direttore generale, salva la possibilità delle parti di addivenire alla risoluzione consensuale del presente contratto, è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso di almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il Direttore generale è tenuto al pagamento all'Azienda sanitaria di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di mancato preavviso.

Articolo 7 (Tutela legale)

Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non appaiono commessi in danno dell'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'ente e anticipata da questo; la relativa delibera è inviata al collegio sindacale. Il rinvio a giudizio del Direttore generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'ente, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente comma sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore generale accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio l'ente provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore generale, ovvero - in caso di sentenza definitiva di proscioglimento - ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Articolo 8 (Norme applicabili e Foro competente)

Per quanto non previsto dalla l.r. 5/2000, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 e dal presente contratto, si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto il Foro competente è quello di Aosta.

Articolo 9 (Spese di bollo e registrazione)

Il presente contratto, redatto in bollo, è registrato in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 o ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La spese di bollo e registrazione sono a carico del Direttore generale.

Letto, sottoscritto ed approvato in triplice originale.

Aosta, il _____

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE
D'AOSTA

- _____ -

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- _____ -

Allegato B) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 18/9/2015

INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MANDATO AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (art. 2 bis, commi 5 e ss., D.Lgs. 502/1992)

Area strategica	Obiettivi di mandato
A) Economico finanziaria /Governare e controllo della spesa	1. Contenimento della spesa corrente, con particolare riferimento alla spesa del personale, alla spesa farmaceutica e alla spesa per l'acquisto di beni e servizi e di dispositivi medici
B) Assistenza ospedaliera	1. Attuazione delle indicazioni che saranno contenute nel predisponendo regolamento regionale recante gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera del Sistema sanitario regionale (Recepimento e adattamento alle peculiarità demografiche e territoriali della Valle d'Aosta delle previsioni recate dal DM 2 aprile 2015 n. 70), ivi comprese le convenzioni con il privato accreditato
	2. Razionalizzazione dei tempi di degenza
	3. Governo e rimodulazione, con obiettivi mirati, della mobilità attiva e passiva
C) Assistenza territoriale	1. Razionalizzazione, ottimizzazione e riorganizzazione, anche sulla base di nuovi modelli organizzativi, della rete delle strutture e dei servizi sanitari e socio-assistenziali erogati in regime ambulatoriale residenziale e domiciliare sul territorio
D) Integrazione attività ospedaliera, attività territoriale e area sociale	1. Definizione e sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali integrati per le principali patologie
E) Prevenzione	1. Aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapevole in specifici gruppi a rischio (operatori sanitari) e aumentare l'adesione ai programmi di screening
F) Liste di attesa e Appropriatazza	1. Miglioramento dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
	2. Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva delle prestazioni sanitarie e dei farmaci anche attraverso il potenziamento dei relativi controlli
G) Sanità Veterinaria	1. Mantenimento dei criteri per l'acquisizione della qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da malattie animali soggette a profilassi obbligatoria
H) Innovazione /Sanità elettronica	1. Miglioramento della qualità dei dati con riferimento ai flussi informativi